

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 67

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 10.6 e 10.7 del Regolamento Generale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI, si rende noto che il giorno 30 agosto 2006 è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della società **S.S. Lazio S.p.A.** nei confronti di:

F.I.G.C.

– Oggetto:

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione d'Appello Federale, con provvedimento del 14 luglio 2006, ha comminato alla istante le sanzioni della retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006; penalizzazione di 7 punti in classifica nella stagione 2006/2007; ammenda di € 40.000.

La Corte Federale, quale organo di appello, in data 25 luglio 2006, ha emesso il dispositivo di sentenza, poi pubblicata integralmente anche nella parte motiva in data 4 agosto 2006, con la quale ha determinato la sanzione a carico della S.S. Lazio S.p.A., nella penalizzazione di 30 punti con riferimento alla stagione sportiva 2005/2006, nella penalizzazione di 11 punti in classifica, con riferimento alla stagione sportiva 2006/2007, nella squalifica del campo di gara per due giornate di campionato e ammenda di € 100.000,00.

La ricorrente lamenta la irragionevolezza della sanzione comminata dalla Corte Federale che, pur escludendo la responsabilità per illecito ex art. 6 del C.G.S., così come invece accertata dalla CAF, ha egualmente irrogato la sanzione della penalizzazione di 30 punti per la stagione sportiva 2005/2006, con la conseguente perdita della possibilità di partecipare alla Coppa UEFA, mentre è stata comunque comminata la penalizzazione di 11 punti per la prossima stagione sportiva, oltre due giornate di squalifica del campo e una elevatissima sanzione pecuniaria.

Lamenta, infine, la ricorrente lo squilibrio delle sanzioni rispetto a quelle comminate alle altre società coinvolte nello stesso procedimento.

– Pretese:

Accertamento della liceità del comportamento del Presidente della ricorrente e conseguente annullamento della sanzione a carico della società; accertamento dell'illegittimità dell'art. 1 C.G.S. in quanto violativo della concorrenza.

In subordine, accertamento che la sentenza della Corte Federale ha violato il principio della reformatio in peius e per l'effetto ridurre la sanzione della penalizzazione, dell'ammenda, eliminando la squalifica del campo.

Accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno nella misura di €. 75.000.000,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.

Si rende noto che la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI ha fissato il giorno 25 settembre 2006, ore 12.00, quale termine entro il quale un terzo interessato possa proporre, ai sensi dell'art. 10.7 del Regolamento della Camera, motivata istanza di intervento nel procedimento in premessa.

In caso di ammissione all'intervento, è fissato per il terzo il termine perentorio del 5 ottobre 2006 ore 12.00 per il deposito della comparsa ai sensi e con le modalità previste dal Regolamento della Camera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 SETTEMBRE 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi